

La Sicilia 9 Novembre 2016

La legge sul "sovraindebitamento" può salvare la casa

CATANIA. La signora Maria (nome di fantasia) deve alla banca con cui stipulò un mutuo ipotecario abbastanza oneroso, una somma residua piuttosto ingente.

Una serie di accadimenti, successivi e imprevisi, innescarono una crisi economica che portò la signora a non potere più onorare le rate del mutuo, versate regolarmente, solo in parte, per alcuni anni. Ne nacque un contenzioso con l'Istituto di credito culminato in un'azione giudiziaria sfociata nel tempo in un procedimento esecutivo immobiliare. C'è da dire che strada facendo la signora, nell'ambito del suddetto procedimento, aveva già usufruito di una sospensione dell'azione -ex art. 624 bis cpc - (codice di procedura civile) la norma che prevede la possibilità di sospensione del giudizio "fino a 24 mesi e per una sola volta" su richiesta del creditore e in virtù di un accordo tra le parti che però la debitrice non fu in grado di onorare.

La banca così richiese al giudice dell'Esecuzione, con specifica istanza, di proseguire nel giudizio esecutivo disponendo la vendita all'asta del bene immobile pignorato. Consigliata dal suo nuovo legale, avvocato Davide Spada, la signora propose istanza ex art. 15, comma 9, Legge 3/2012 (sovraindebitamento) una normativa riservata alle persone fisiche (consumatori) non soggette a fallimento. Per loro, la possibilità di avvalersi di un professionista nominato dal Tribunale, al quale viene affidato il compito di adottare un piano che offra idonee garanzie ai creditori (Piano del consumatore) e soggetto poi all'approvazione (omologazione) del Tribunale. Omologa indispensabile affinché si producano effetti vincolanti per i creditori.

Va precisato che la normativa sul sovraindebitamento non prevede alcuna interferenza e/o punto di contatto (sospensioni e/o rinvii) con le procedure esecutive pendenti e ciò per evitare che il semplice deposito dell'istanza di nomina di un professionista - il cui Piano finale potrebbe comunque non ricevere il sì (omologa) dal Tribunale - possa causare sospensioni e/o ritardi dei procedimenti esecutivi pendenti, con danni per i creditori.

Per fare sì che ciò avvenga infatti occorre che il Piano in esame ottenga l'omologa del Tribunale ai sensi dell'art. 12 e 12 ter L. 3/2012) secondo cui "dalla data dell'omologazione del Piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano." Nel caso in questione però, è accaduto che il giudice dell'Esecuzione, Fascetto Sivillo, ha ritenuto opportuno disporre il rinvio del processo (soprascedendo quindi a disporre la vendita del bene immobile esecutato, come chiesto dalla banca

in udienza) proprio in attesa del deposito dell'istanza ex art. 15 L. 3/2012, indipendentemente dall'eventuale omologa del giudice che sarà chiamato a pronunciarsi sulla stessa istanza.

Questo orientamento, se applicato nel tempo dai giudici dell'esecuzione, potrebbe costituire un precedente importante, una sorta di punto di partenza, che consenta ai debitori esecutati di ottenere una sospensione "di fatto" a far data dal semplice deposito dell'istanza e per tutta la durata del procedimento di sovra indebitamento, consentendo così al debitore esecutato (ad avvenuta omologa) un graduale e concreto rientro del debito indipendentemente dalla volontà (conciliativa o meno) della Banca. Una "concessione" del giudice esecutivo, quindi, che non cancella l'azione esecutiva originaria, ma che concede al debitore (posticipata la vendita) di sperare che il professionista nel frattempo nominato e incaricato di verificare e stilare un Piano di rientro, salvi l'immobile e garantisca comunque un ripianamento del debito che potrebbe anche essere abbattuta la legge lo consente, fino al 70% massimo.

Orazio Provini